

# ***Federazione Nazionale della Stampa Italiana***

*Il Direttore*

Roma, 27 giugno 2012

Prot. n<sup>o</sup>153/D

Alle A.RR.SS.

Ai Comitati e Fiduciari di redazione  
**Aeranti-Corallo-Fnsi**

e p.c.

Ai membri del Consiglio  
Nazionale

**Oggetto:** Contratto Aeranti-Corallo-Fnsi. Indennità di vacanza contrattuale.

Nei giorni scorsi la Federazione della Stampa e le Associazioni imprenditoriali Aeranti e Corallo, preso atto che la parte economica del contratto collettivo di lavoro del settore è scaduta il 31 dicembre 2011 e che sono ancora in corso le trattative per il suo rinnovo, hanno sottoscritto il verbale di accordo sindacale per l'erogazione ai giornalisti occupati nell'emittenza radiotelevisiva di ambito locale dell'"indennità di vacanza contrattuale".

L'accordo (allegato) è stato definito sulla base del protocollo interconfederale 23 luglio 1993.


Pertanto, a partire dal corrente **giugno 2012**, le retribuzioni dei giornalisti ai quali si applica il contratto Aeranti-Corallo-Fnsi devono essere maggiorate dell'indicato importo di indennità di vacanza contrattuale.

Al riguardo si ricorda che l'indennità di vacanza contrattuale è paragonata ad un aumento dei minimi tabellari. Il suo importo deve essere preso a base per il ricalcolo di tutti gli istituti contrattuali, quali gli aumenti periodici di anzianità, le maggiorazioni per lavoro straordinario, per lavoro notturno, per lavoro domenicale e per le festività infrasettimanali ecc.

Si invitano le Associazioni regionali di stampa e i Comitati e i Fiduciari di redazione interessati a vigilare per la corretta applicazione delle intese raggiunte.

Cordialità.

Giancarlo Tartaglia



All. accordo.

## VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

In applicazione del protocollo 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi e dell'occupazione e facendo seguito all'accordo 11 aprile 2008 il coordinamento AERANTI-CORALLO, l'AERANTI, l'Associazione CORALLO e la FNSI, tenuto conto che il Contratto Collettivo 27 gennaio 2010 per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, loro syndications e agenzie di informazione radiofonica, è scaduto per la parte retributiva il 31/12/2011 e che, alla data odierna, non è stato ancora rinnovato, concordano che le aziende che applicano il predetto contratto collettivo corrisponderanno, con decorrenza dalla busta paga di **giugno 2012**, ai propri dipendenti giornalisti, l'indennità di vacanza contrattuale secondo quanto previsto dal richiamato protocollo.

L'importo di tale indennità mensile sarà pari al 50% del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi retributivi contrattuali di cui all'Allegato A) del contratto collettivo.

Il tasso di inflazione programmato previsto per l'anno 2012 è pari all'1,5% secondo quanto previsto dal Documento di Programmazione Economico-Finanziaria del 4 dicembre 2011.

Conseguentemente la suddetta indennità mensile sarà pari a **0,75%** (50% di 1,5%) del minimo di appartenenza a partire dalla retribuzione afferente il mese di giugno 2012.

Per quanto sopra, gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale saranno i seguenti:

QUALIFICHE	MINIMI STIPENDIO	IND. VAC. CONTR.50% da giugno 2012
Tele-radiogiornalista TV con oltre 24 mesi	<b>1.887,25</b>	<b>14,15</b>
Tele-radiogiornalista Radio con oltre 24 mesi	<b>1.463,13</b>	<b>11,00</b>
Tele-radiogiornalista con meno di 24 mesi	<b>1.301,06</b>	<b>9,76</b>

I suddetti importi corrisposti a titolo di indennità di vacanza contrattuale verranno ovviamente riassorbiti dagli importi che risulteranno dovuti in sede di rinnovo della parte economica del CCNL.

Roma, 19 giugno 2012

AERANTI-CORALLO

AERANTI

CORALLO

FNSI

